

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

*Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 769

del 29/12/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Rinnovo convenzioni con la "Fondazione Teresa Camplani - Nuova Genesi" di Brescia per assistenza a malati di AIDS in fase non acuta. Strutture denominate "Nuova genesi" 1 e 2 site in via Lazzaretto n.1 – Brescia, dall'01/01/2018 al 31/12/2020.

**II DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott.ssa Teresa Foini  
nominato con Decreto D.G. n. 2 del 05.01.2016**

**Direttore Generale f.f. – delegato con nota D.G. prot. n. 0118717 del 22.12.2017**

Acquisito il **parere** del

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Annamaria Indelicato



---

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che:

- con D.G.R. n. VII/20766 del 16 febbraio 2005 avente per oggetto "Determinazione in merito alle Strutture residenziali e semiresidenziali extra ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS e conseguente adeguamento delle tariffe e aggiornamento dello schema tipo di convenzione" la Regione Lombardia ha definito gli standard strutturali e organizzativi con l'individuazione di tre tipologie d'offerta: la Casa Alloggio ad alta integrazione sanitaria, la Casa Alloggio a bassa intensità assistenziale e il Centro Diurno;
- con lo stesso atto la Regione Lombardia ha definito le relative remunerazioni per ogni giornata di assistenza erogata;
- con Decreto ASL n. 137 del 26.02.2015 è stato formalizzato il rinnovo dei rapporti convenzionali per l'assistenza ai malati di AIDS in fase non acuta con la Fondazione Teresa Camplani - Nuova Genesi fino al 31/12/2017;
- con nota prot. 1 del 05/09/2017 (atti ATS 0082511 del 12/09/2017) la Fondazione Teresa Camplani - Nuova Genesi, richiedeva il rinnovo della convenzione in essere;

Dato atto che:

- l'attività viene effettuata in modo continuativo già antecedentemente al 2001 con le stesse modalità organizzative;
- dal precedente rinnovo non si sono verificati cambiamenti relativamente ai requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture in oggetto;
- la documentazione agli atti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria certifica la presenza di tali requisiti, previsti dalla normativa vigente per le Case Alloggio per persone affette da HIV;

Vista la proposta del Direttore Sanitario, dr. Fabrizio Speziani che attesta, in qualità anche di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito dalla funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato;

Atteso che il prescritto parere di legittimità del Direttore Amministrativo è assorbito dalla superiore funzione esercitata dal medesimo quale Direttore Generale f.f.;

D E C R E T A

- a) di rinnovare le convenzioni con la "Fondazione Teresa Camplani - Nuova Genesi" di Brescia per la gestione di n. 2 case alloggio:
  - Nuova Genesi 1 per n. 10 posti letto ad alta integrazione sanitaria di cui all'allegato A composto da n. 4 pagine;
  - Nuova Genesi 2 per 10 posti letto in regime residenziale, più 2 posti in regime diurno complessivi, a bassa intensità assistenziale, di cui all'allegato B composto da n. 4 pagine,  
alle medesime condizioni in essere, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2020;
- b) di prendere atto della documentazione agli atti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, che certifica la presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le Case Alloggio per persone affette da HIV;
- c) di dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a Euro 2.342.152,00 finanziato con contributo regionale assegnato dalla Regione Lombardia, a seguito di specifica rendicontazione dei costi sostenuti, trova



registrazione nella contabilità dell'Agenzia – Bilancio Sanitario – come di seguito specificato:

- anno 2018 € 780.005,00 al conto 43.3.570 "Assistenza Malati AIDS" programma di spesa n. 16821/2018;
  - anno 2019 € 780.005,00 al conto 43.3.570 "Assistenza Malati AIDS" programma di spesa n. 16821/2019;
  - anno 2020 € 782.142,00 al conto 43.3.570 "Assistenza Malati AIDS" programma di spesa n. 16821/2020;
- d) di precisare che, qualora siano ricoverati pazienti residenti in altre ATS, si provvederà a richiedere all'ATS di residenza il rimborso dell'onere eventualmente già corrisposto alla struttura;
- e) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della struttura proponente, alla "Fondazione Teresa Camplani" di Brescia;
- f) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'ATS secondo le modalità di cui al D.M. del 17/06/2014 art. 6;
- g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f.  
Dott.ssa Teresa Foini

**CONVENZIONE**  
**TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA E LA FONDAZIONE TERESA**  
**CAMPLANI STRUTTURA "NUOVA GENESI" PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**  
**SOCIO-SANITARIE A FAVORE DEI MALATI DI AIDS E SINDROMI AIDS CORRELATE IN**  
**FASE NON ACUTA**

**I COMUNITA' – Alta intensità assistenziale**

**TRA**

la Agenzia di Tutela della Salute di Brescia - Codice fiscale 03775430980, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella,

**E**

L'Ente denominato Fondazione Teresa Camplani con sede legale in Via Moretto n. 33 a Brescia - Codice Fiscale 03372480982 rappresentato dal Legale Rappresentante Dott. Alessandro Masetti Zannini;

**Premesso che**

la struttura denominata Nuova Genesi ubicata in via Lazzaretto n. 1 nel Comune di Brescia

- presenta tutti i requisiti strutturali, tecnologici e gestionali, generali e specifici necessari per il convenzionamento di n° 10 posti in regime residenziale previsti dalla normativa vigente;
- è conforme alle indicazioni della programmazione regionale e locale.

**Art. 1 Definizione**

La Casa Alloggio Nuova Genesi eroga prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria, secondo l'assetto organizzativo stabilito nella presente convenzione.

Fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, così come previsti dalle indicazioni standard strutturali e gestionali per le strutture residenziali e semiresidenziali extra - ospedaliere per persone affette da HIV/AIDS, il numero dei pazienti ospiti giornalmente, in regime residenziale, non può superare il numero totali dei posti letto convenzionati. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività, oggetto della presente convenzione.

**Art. 2 Requisiti autorizzativi e di convenzionamento**

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di convenzionamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, che sono riassunti nella scheda allegata alla presente convenzione.

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione con il personale in possesso delle specifiche professionalità previste dai provvedimenti regionali.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS di ubicazione della Struttura, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.

L'ATS di ubicazione della Struttura si riserva il diritto di compiere, nell'ambito delle funzioni di vigilanza su tutte le unità di offerta, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti di autorizzazione e di convenzionamento. La procedura di controllo prevede l'accesso del personale della ATS presso

la Struttura; al termine dell'operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il Legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di convenzionamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un termine massimo di 60 gg., la risoluzione della presente convenzione/ la revoca dell'autorizzazione al funzionamento con contestuale comunicazione alla Direzione Generale Welfare.

### **Art. 3 Prestazioni**

La modalità d'inserimento di pazienti affetti da HIV/AIDS nella Struttura è definita dalla DGR n. VII/ 6471 del 19 ottobre 2001 "Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS nell'area penale" e successive modificazioni ed integrazioni. Ogni inserimento difforme a tale modalità non sarà considerato ai fini del pagamento delle prestazioni.

L'ammissione del soggetto è subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto stesso o di chi ne esercita la potestà tutoria, e all'accettazione del Responsabile della Struttura e va comunicata all'ATS di ubicazione della struttura.

Ogni rifiuto di ricovero deve essere motivato alla ATS di residenza del soggetto.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione attraverso una valutazione dei bisogni del paziente formulando un progetto individualizzato di assistenza, nell'ambito del piano individualizzato di assistenza predisposto dall'ATS di residenza del soggetto.

Il progetto individualizzato di assistenza, redatto entro il termine di 30 giorni dall'inserimento in accordo con gli operatori dell'ATS di residenza dell'interessato, individua le prestazioni erogabili presso la Struttura e richieste alle strutture specialistiche ed è sottoscritto dall'interessato stesso e approvato dalla ATS, così come previsto dalla DGR n. VII n. 6471 del 19.10.2001.

Il progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere per ogni ospite.

E' aggiornato all'evolversi della situazione – clinica assistenziale del paziente, con particolare attenzione alle aree dei bisogni sanitari, della capacità motoria e cognitiva, del cura del sé e dei bisogni sociali ed educativi ed è sottoposto a verifiche periodiche.

Le prestazioni mediche di base, specialistiche, riabilitative e l'assistenza farmaceutica necessarie sono garantite dal SSR con le stesse modalità previste per tutti i cittadini. La Struttura e le Aziende Sanitarie erogatrici delle prestazioni possono prevedere percorsi privilegiati per l'accesso dei propri ospiti a tali prestazioni. L'erogazione di tali prestazioni deve essere garantita secondo un approccio multidimensionale ai bisogni del paziente e le stesse devono essere ricomprese nel progetto individuale di assistenza.

### **Art. 4 Approprietezza dei ricoveri**

La Struttura si impegna al rispetto dei tempi previsti dal progetto individuale di assistenza, relativamente alle varie fasi previste, che debbono essere coerenti alle indicazioni regionali; eventuali prolungamenti devono essere adeguatamente motivati e previamente autorizzati dall'ATS di residenza dell'assistito e comunicate all'ATS di ubicazione della struttura.

Ove tale autorizzazione non sia espressamente rilasciata non viene riconosciuta alcuna retta.

Le dimissioni dalla Struttura devono essere preliminarmente concordate con l'interessato, se del caso con la sua famiglia, e gli operatori dell'ATS di residenza che seguono il caso. In caso di comportamenti gravemente lesivi e pregiudizievoli alla sicurezza di persone o cose e in caso di gravi violazioni delle regole di convivenza della struttura, le motivazioni delle dimissioni devono essere tempestivamente comunicate all'ATS di residenza del soggetto, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia.

Nel caso di strutture residenziali, in caso di volontario allontanamento dalla Comunità, la Struttura ne dà immediata comunicazione alla ATS di residenza ed a quella ove la struttura stessa è ubicata; ciò comporta la sospensione di erogazione della quota di convenzione a partire dalla 3° notte consecutiva di assenza.

Nel caso delle strutture semiresidenziali la presenza deve avere carattere di continuità e la tariffa giornaliera è erogata a condizione di una presenza superiore alle 4 ore e dell'erogazione del pasto.

### **Art. 5 Sistema tariffario**

Le prestazioni socio- sanitarie erogate dalla Struttura ai cittadini lombardi sono remunerate in base alle tariffe stabilite e secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali.

La Struttura rende conto delle prestazioni erogate ai propri ospiti, secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali, alla ATS di ubicazione della stessa.

L'ATS di ubicazione della Struttura per i cittadini lombardi anticipa, nel rispetto della normativa vigente, le rette previste, procedendo successivamente a richiedere il rimborso delle rette erogate alla ATS di residenza dei pazienti. Per i cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale si applica quanto previsto dalla normativa vigente (codice STP) e l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Per i cittadini senza fissa dimora qualora, espletate le necessarie ricerche previste dalla citata DGR n. VII/6471/01, non sia possibile identificare il Comune di ultima residenza, l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Nella Struttura possono essere inseriti assistiti non appartenenti al SSR; in tal caso si applicano le tariffe stabilite dalla normativa della Regione Lombardia, le rendicontazioni sono direttamente concordate con le ATS di residenza dell'assistito e i relativi costi sono a carico della Regione di residenza; in caso di lista d'attesa hanno priorità i cittadini residenti in Regione Lombardia.

L'ammissione di cittadini di altre Regioni nelle strutture semiresidenziali e residenziali per malati di AIDS ubicate in Lombardia avviene con le stesse modalità dei cittadini lombardi, in conformità alla DGR n. VII/6471 del 18.10.2001. Per i pazienti ricoverati presso la Struttura si applicano le norme previste all'art 4, comma 80 e 81 della legge n. 1 del 5 gennaio 2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112".

La Struttura è tenuta a compilare per ogni assistito una cartella socio-sanitaria, nella quale siano riportate la presenza giornaliera, le valutazioni, le attività svolte all'interno della struttura, le prestazioni specialistiche ricevute presso altre Strutture.

La Regione o l'ATS può richiedere informazioni in ordine al tipo di prestazioni erogate.

Allontanamenti dalla struttura, non superiori a 3 notti consecutive, motivati da ragioni familiari, sociali e terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura, la quale deve, comunque, comunicare l'assenza programmata preventivamente alla ATS di ubicazione, riservare il posto ed avvertire il referente del caso dell'ATS di residenza.

In caso di assenze per ricovero in Struttura Ospedaliera o per altri motivi, preventivamente concordati con l'ATS di residenza dell'assistito e ricompresi nel Piano individualizzato di assistenza, le cui spese non siano interamente sostenute dalla Struttura, deve essere fornita comunicazione alla ATS di ubicazione che provvederà all'abbattimento della tariffa giornaliera pari al 50%, con conservazione del posto, per un periodo massimo di 30 giorni.

Eventuali ulteriori esigenze di conservazione del posto, per assenze necessarie nell'ambito del percorso riabilitativo, dovranno essere concordate con l'ATS di residenza, e comunicate all'ATS di ubicazione della Struttura.

### **Art. 6 Pagamenti**

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o note di liquidazione.

### **Art. 7 Qualità**

La Struttura è responsabile della qualità del progetto individualizzato di assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori incaricati.

In corrispondenza della firma della presente convenzione la Struttura si impegna ad attivare protocolli operativi attraverso i quali consentire la periodica verifica dei livelli di qualità delle prestazioni rese e/o percepite dal paziente e/o dai suoi familiari/tutori.

La Struttura si impegna alla formazione continua dei propri operatori anche partecipando a momenti formativi organizzati dalla Regione, dalle ATS o da altri organismi qualificati nel settore.

#### **Art. 8 Debito informativo e riservatezza dei dati**

La struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i., e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale. Le parti sono impegnate a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonché in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.l.gs 30 giugno 2003, n. 196, sue successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 9 Controversie**

Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro un termine di 90 gg. dall'accettazione dell'incarico. Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo, ovvero in mancanza di tale accordo dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. La procedura relativa alla nomina e all'attività del Collegio sarà curata dall'ATS; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio arbitrale. Per il collegio di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

#### **Art. 10 Durata e revisione della convenzione**

La presente convenzione ha durata dal 01.01.2018 fino al 31.12.2020; l'eventuale rinnovo deve prevedere l'avvio delle medesime procedure al momento della prima sottoscrizione.

La presente convenzione può essere prorogata in accordo con le parti.

Le parti si impegnano a rivedere tempestivamente la presente convenzione in presenza di disposizioni nazionali e/o regionali in materia.

Ogni revisione che comporti una variazione della Convenzione deve essere trasmessa alla Direzione Generale Welfare.

#### **Art. 11 Imposta di bollo**

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642 – allegato A – articolo 2.

Gli oneri relativi all'imposta di bollo sono interamente a carico della Fondazione Teresa Camplani.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente  
Per la Fondazione Teresa Camplani  
Struttura Nuova Genesi  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Alessandro Masetti Zannini

Firmato digitalmente  
Per la ATS di Brescia  
Il Direttore Generale  
Dr. Carmelo Scarcella



**CONVENZIONE**  
**TRA L'AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA E LA LA FONDAZIONE TERESA**  
**CAMPLANI STRUTTURA "NUOVA GENESI" PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**  
**SOCIO-SANITARIE A FAVORE DEI MALATI DI AIDS E SINDROMI AIDS CORRELATE IN**  
**FASE NON ACUTA**

**II COMUNITA' – Bassa intensità assistenziale**

**TRA**

la Agenzia Tutela della Salute di Brescia - Codice fiscale 03775430980, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella,

**E**

L'Ente denominato Fondazione Teresa Camplani con sede legale in Via Moretto, 33 a Brescia; - Codice Fiscale 03372480982 - rappresentato dal Legale Rappresentante Dott. Alessandro Masetti Zannini;

**Premesso che**

la struttura denominata Nuova Genesi ubicata in via Lazzaretto n. 1 a Brescia

- presenta tutti i requisiti strutturali, tecnologici e gestionali, generali e specifici necessari per il convenzionamento di n° di posti 10 posti in regime residenziale più 2 in regime diurno previsti dalla normativa vigente;
- è conforme alle indicazioni della programmazione regionale e locale.

**Art. 1 Definizione**

La Casa Alloggio Nuova Genesi eroga prestazioni sociali a rilievo sanitario, secondo l'assetto organizzativo stabilito nella presente convenzione.

Fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, così come previsti dalle indicazioni Standard strutturali e gestionali per le strutture residenziali e semiresidenziali extra - ospedaliere per persone affette da HIV/AIDS, il numero dei pazienti ospiti giornalmente, in regime residenziale, non può superare il numero totale dei posti letto convenzionati.

La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività, oggetto della presente convenzione.

**Art. 2 Requisiti autorizzativi e di convenzionamento**

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di convenzionamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, che sono riassunti nella scheda allegata alla presente convenzione. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione con il personale in possesso delle specifiche professionalità previste dai provvedimenti regionali.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS di ubicazione della Struttura, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.



L'ATS di ubicazione della Struttura si riserva il diritto di compiere, nell'ambito delle funzioni di vigilanza su tutte le unità di offerta, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti di autorizzazione e di convenzionamento. La procedura di controllo prevede l'accesso del personale della ATS presso la Struttura; al termine dell'operazione, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di convenzionamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un termine massimo di 60 gg., la risoluzione della presente convenzione/ la revoca dell'autorizzazione al funzionamento con contestuale comunicazione alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia

### **Art. 3 Prestazioni**

La modalità d'inserimento di pazienti affetti da HIV/AIDS nella Struttura è definita dalla DGR n. VII/ 6471 del 19 ottobre 2001 "Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS nell'area penale" e successive modificazioni ed integrazioni. Ogni inserimento difforme a tale modalità non sarà considerato ai fini del pagamento delle prestazioni.

L'ammissione del soggetto è subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto stesso o di chi ne esercita la potestà tutoria, e all'accettazione del Responsabile della Struttura e va comunicata all'ATS di ubicazione della struttura.

Ogni rifiuto di ricovero deve essere motivato alla ATS di residenza del soggetto.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione attraverso una valutazione dei bisogni del paziente formulando un progetto individualizzato di assistenza, nell'ambito del piano individualizzato di assistenza predisposto dall'ATS di residenza del soggetto.

Il progetto individualizzato di assistenza, redatto entro il termine di 30 gg dall'inserimento in accordo con gli operatori dell'ATS di residenza dell'interessato, individua le prestazioni erogabili presso la Struttura e richieste alle strutture specialistiche ed è sottoscritto dall'interessato stesso e approvato dalla ATS, così come previsto dalla DGR n. VII n. 6471 del 19.10.2001.

Il progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere per ogni ospite. E' aggiornato all'evolversi della situazione - clinica assistenziale del paziente, con particolare attenzione alle aree dei bisogni sanitari, della capacità motoria e cognitiva, del cura del sé e dei bisogni sociali ed educativi ed è sottoposto a verifiche periodiche.

Le prestazioni mediche di base, specialistiche, riabilitative e l'assistenza farmaceutica necessarie sono garantite dal SSR con le stesse modalità previste per tutti i cittadini. La Struttura e le Aziende Sanitarie erogatrici delle prestazioni possono prevedere percorsi privilegiati per l'accesso dei propri ospiti a tali prestazioni. L'erogazione di tali prestazioni deve essere garantita secondo un approccio multidimensionale ai bisogni del paziente e le stesse devono essere ricomprese nel progetto individuale di assistenza.

### **Art. 4 Appropriatelyzza dei ricoveri**

La Struttura si impegna al rispetto dei tempi previsti dal progetto individuale di assistenza, relativamente alle varie fasi previste, che debbono essere coerenti alle indicazioni regionali; eventuali prolungamenti devono essere adeguatamente motivati e previamente autorizzati dall'ATS di residenza dell'assistito e comunicate all'ATS di ubicazione della struttura.

Ove tale autorizzazione non sia espressamente rilasciata non viene riconosciuta alcuna retta.

Le dimissioni dalla Struttura devono essere preliminarmente concordate con l'interessato, se del caso con la sua famiglia, e gli operatori dell'ATS di residenza che seguono il caso. In caso di comportamenti gravemente lesivi e pregiudizievoli alla sicurezza di persone o cose e in caso di gravi violazioni delle regole di convivenza della struttura, le motivazioni delle dimissioni devono essere tempestivamente comunicate all'ATS di residenza del soggetto, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia.

Nel caso di strutture residenziali, in caso di volontario allontanamento dalla Comunità, la Struttura ne dà immediata comunicazione alla ATS di residenza ed a quella ove la struttura stessa è ubicata; ciò comporta la sospensione di erogazione della quota di convenzione a partire dalla 3° notte consecutiva di assenza.

Nel caso delle strutture semiresidenziali la presenza deve avere carattere di continuità e la tariffa giornaliera è erogata a condizione di una presenza superiore alle 4 ore e dell'erogazione del pasto.

### **Art. 5 Sistema tariffario**

Le prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Struttura ai cittadini lombardi sono remunerate in base alle tariffe stabilite e secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali.

La Struttura rende conto delle prestazioni erogate ai propri ospiti, secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali, alla ATS di ubicazione della stessa.

L'ATS di ubicazione della Struttura per i cittadini lombardi anticipa, nel rispetto della normativa vigente, le rette previste, procedendo successivamente a richiedere il rimborso delle rette erogate alla ATS di residenza dei pazienti. Per i cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale si applica quanto previsto dalla normativa vigente (codice STP) e l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Per i cittadini senza fissa dimora qualora, espletate le necessarie ricerche previste dalla citata DGR n. VII/6471/01, non sia possibile identificare il Comune di ultima residenza, l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Nella Struttura possono essere inseriti assistiti non appartenenti al SSR; in tal caso si applicano le tariffe stabilite dalla normativa della Regione Lombardia, le rendicontazioni sono direttamente concordate con le ATS di residenza dell'assistito e i relativi costi sono a carico della Regione di residenza; in caso di lista d'attesa hanno priorità i cittadini residenti in Regione Lombardia.

L'ammissione di cittadini di altre Regioni nelle strutture semiresidenziali e residenziali per malati di AIDS ubicate in Lombardia avviene con le stesse modalità dei cittadini lombardi, in conformità alla DGR n. VII/6471 del 18.10.2001.

Per i pazienti ricoverati presso la Struttura si applicano le norme previste all'art 4, comma 80 e 81 della legge n. 1 del 5 gennaio 2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112".

La Struttura è tenuta a compilare per ogni assistito una cartella socio-sanitaria, nella quale siano riportate la presenza giornaliera, le valutazioni, le attività svolte all'interno della struttura, le prestazioni specialistiche ricevute presso altre Strutture.

La Regione o l'ATS può richiedere informazioni in ordine al tipo di prestazioni erogate.

Allontanamenti dalla struttura, non superiori a 3 notti consecutive, motivati da ragioni familiari, sociali e terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura, la quale deve, comunque, comunicare l'assenza programmata preventivamente alla ATS di ubicazione, riservare il posto ed avvertire il referente del caso dell'ATS di residenza.

In caso di assenze per ricovero in Struttura Ospedaliera o per altri motivi, preventivamente concordati con l'ATS di residenza dell'assistito e ricompresi nel Piano individualizzato di assistenza, le cui spese non siano interamente sostenute dalla Struttura, deve essere fornita comunicazione alla ATS di ubicazione che provvederà all'abbattimento della tariffa giornaliera pari al 50%, con conservazione del posto, per un periodo massimo di 30 giorni.

Eventuali ulteriori esigenze di conservazione del posto, per assenze necessarie nell'ambito del percorso riabilitativo, dovranno essere concordate con l'ATS di residenza, e comunicate all'ATS di ubicazione della Struttura.

### **Art. 6 Pagamenti**

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o note di liquidazione.

### **Art. 7 Qualità**

La Struttura è responsabile della qualità del progetto individualizzato di assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori incaricati

In corrispondenza della firma della presente convenzione la Struttura si impegna ad attivare protocolli operativi attraverso i quali consentire la periodica verifica dei livelli di qualità delle prestazioni rese e/o percepite dal paziente e/o dai suoi familiari/tutori.

La Struttura si impegna alla formazione continua dei propri operatori anche partecipando a momenti formativi organizzati dalla Regione, dalle ATS o da altri organismi qualificati nel settore.

### **Art. 8 Debito informativo e riservatezza dei dati**

La struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e secondo tempi e modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Le parti sono impegnate a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonché in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.l.gs 30 giugno 2003, n. 196, sue successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 9 Controversie**

Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro un termine di 90 gg. dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo, ovvero in mancanza di tale accordo dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La procedura relativa alla nomina e all'attività del Collegio sarà curata dall'ATS; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio arbitrale.

Per il collegio di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e seguenti del c.p.c.

### **Art. 10 Durata e revisione della convenzione**

La presente convenzione ha durata dal 01.01.2018 fino al 31.12.2020; l'eventuale rinnovo deve prevedere l'avvio delle medesime procedure al momento della prima sottoscrizione.

La presente convenzione può essere prorogata in accordo con le parti.

Le parti si impegnano a rivedere tempestivamente la presente convenzione in presenza di disposizioni nazionali e/o regionali in materia.

Ogni revisione che comporti una variazione della Convenzione deve essere trasmessa alla Direzione Generale Welfare.

### **Art. 11 Imposta di bollo**

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642 – allegato A – articolo 2.

Gli oneri relativi all'imposta di bollo sono interamente a carico della Fondazione Teresa Camplani.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente  
Per la Fondazione Teresa Camplani  
Struttura Nuova Genesi  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Alessandro Masetti Zannini

Firmato digitalmente  
Per la ATS di Brescia  
Il Direttore Generale  
Dr. Carmelo Scarcella